

Roma, 17 gennaio 2018

Rif. FL

**OGGETTO: RECEPIMENTO DIRETTIVA PACCHETTI
UE/2305/2015**

Alla cortese attenzione di:

**AL CONSIGLIO NAZIONALE FIAVET
ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET**

Al fine di chiarire la tempistica ed i criteri dell'iter di emanazione della normativa di recepimento della Direttiva UE 2302/2015 sui "pacchetti turistici e servizi turistici collegati" di modifica della Direttiva CEE 314/1990, si precisa quanto segue.

Ai sensi della **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, la "**Legge di Delegazione Europea**", è (insieme alla **legge europea**, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea), uno dei due strumenti di adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione: in particolare il contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

La "**Legge di Delegazione Europea 2016-2017**", che contiene, all'interno delle 28 Direttive da recepire anche la menzionata Direttiva 2302/2015, è stata approvata definitivamente dalla Camera il 17 ottobre 2017 ed è stata adottata come **Legge 25 ottobre 2017, n. 163**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 Novembre 2017, n. 259: pertanto è **entrata in vigore**, considerando i 15 giorni di vacatio legis di cui all'art. 10 delle Disp. Prelim. al Codice Civile, **il 21 novembre 2017**.

Il **comma 1 dell'articolo 1** reca la **delega** al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Per quanto riguarda i **termini**, le **procedure**, i **principi** e i **criteri direttivi della delega**, il citato comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Forma:

Il recepimento avviene con **decreto legislativo**, il cui testo deve essere preliminarmente sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione di un parere.

Termini:

L'**articolo 31**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di **quattro mesi antecedenti il termine** di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Nel caso di specie, quindi, essendo il termine di recepimento della Direttiva 2302/2015 fissato per il 1 Gennaio 2018, il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva dovrà essere adottato **entro il 21 Febbraio 2018 (tre mesi successivi alla entrata in vigore della delega conferita con la citata L. 163/2017), salvo la proroga di ulteriori tre mesi nell'ipotesi che il termine per esprimere il parere da parte delle Commissioni Parlamentari scada negli ultimi trenta giorni per l'esercizio della delega (in tal caso di arriverebbe al 21 Maggio 2018).**

L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

Principi e criteri di esercizio del potere di delega

L'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti **principi e criteri direttivi generali di delega**:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima **semplificazione dei procedimenti**;
- b) ai fini di un migliore **coordinamento con le discipline vigenti** sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;
- c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. **gold plating**);
- d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste **sanzioni amministrative e penali** per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o spongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";
- e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede **apportando le corrispondenti modificazioni** alla legge o al decreto legislativo di attuazione;
- f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle **eventuali modificazioni delle direttive** comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le **competenze di più amministrazioni statali**, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;
- h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un **unico decreto legislativo**, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;

i) è sempre assicurata la **parità di trattamento** dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

La Legge di Delegazione Europea non prevede per la Direttiva 2302/2015 alcuno specifico criterio e principio per l'esercizio della delega di recepimento.

Pareri delle Commissioni parlamentari competenti

Il **comma 2** dell'articolo 1 della Legge 163/2917, prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'**allegato A** siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**.

La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli **schemi di decreto legislativo**, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge (Consiglio di Stato e Conferenza Stato- Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano), siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi **quaranta giorni** dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è **prorogato di tre mesi**. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo **non intenda conformarsi** ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a **sanzioni penali** contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

L'ufficio legale Fiavet è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Avv.to Federico Lucarelli
Ufficio Legale Fiavet